Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 16 febbraio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 19 febbraio 1948
registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1948
registro Presidenza n. 17, foglio n. 103.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CUNDARI Walter di Aurelio, nato a Bassano del Grappa nel 1922, partigiano combattente. — Ardito partigiano, volontario in ogni azione più rischiosa, animatore e trascinatore, in tutto il periodo della lotta clandestina partecipava a vaste azioni di rastrellamento ed a numerosi colpi di mano dando prova di valore e di sprezzo del pericolo. Ferito in una azione compiuta oltre confine rifiutava ogni soccorso e ripassava in territorio nazionale per prendere parte con i suoi compagni alle operazioni per la liberazione di Cuneo. Figura leggendaria di partigiano e di combattente. — (Piemonte, settembre 1943-aprile 1945).

~~SANGES Giuseppe fu Giuseppe e fu~~ Tarantino Fortuna, nato a Napoli nel 1901, partigiano combattente. — Nelle epiche giornate in cui tutto il popolo fu cavaliere di libertà, partecipava primo fra i primi ai sanguinosi scontri che debellarono il tracotante nemico. Con lancio di bombe a mano riduceva al silenzio due autoblinde che avevano già colpito a morte numerosi cittadini e in successive azioni, senza mai esitare innanzi al pericolo, interveniva contro gruppi armati che per faziosità fomentavano la lotta fraticida. — (Napoli, settembre 1943).

MEDAGLIA DI BRONZO

CERASUOLO Maddalena di Carlo e di Capuozzo Nunzia, nata a Napoli nel 1920, partigiana combattente. — Generosa popolana nelle epiche quattro giornate impugnava le armi contro il nemico che con la forza e lo sterminio soggiogava la fiera gente anelante alla liberazione dal servaggio. A fianco dei prodi fratelli, con maschio coraggio si opponeva ai saccheggi e alle distruzioni e non esitava ad imporre la resa al ferrigno nemico mentre ancora dominava nelle piazze della martoriata città. Accoppiando a tanto virile valore dolce femminea bontà, si prodigava all'assistenza dei caduti che dal suo esempio avevano avuto incitamento alla lotta e dalle sue cure sentivano conforto al cuore e lenimento alle ferite. — (Napoli, settembre 1943).

(5731)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 febbraio 1949, n. 26.
Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1949 le seguenti disposizioni:

a) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento economico stabilito dall'art. 6, terzo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352;

b) l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232, già prorogato fino al 31 dicembre 1948 dal decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1593;

c) l'art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 937, già prorogato dallo stesso decreto legislativo 23 dicembre 1947;

d) l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438, limitatamente ai soli effetti giuridici.

Art. 2.

L'art. 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, è applicabile fino al 31 dicembre 1949.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte del concorso per uditore previsto dall'art. 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si svolgano anche in determinate sedi di Corte di appello diverse dalla Capitale, con la osservanza delle modalità fissate con decreto del Ministro stesso.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1949 ed entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 1949.

Cessione alla Biblioteca provinciale di Potenza delle pubblicazioni già di pertinenza della locale soppressa federazione fascista.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Vista l'istanza in data 16 aprile 1948, con la quale la Biblioteca provinciale di Potenza chiede che le siano destinate in via definitiva le pubblicazioni di pertinenza della soppressa federazione fascista locale già assegnatile in uso temporaneo e revocabile a decorrere dal febbraio 1945;

Ritenuto che tali pubblicazioni trovano la destinazione migliore presso la predetta Biblioteca per scopi culturali d'interesse collettivo;

Considerato che la Biblioteca provinciale di Potenza si impegna a non alienare le pubblicazioni che le saranno cedute;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Decreta:

Le pubblicazioni attualmente depositate presso la Biblioteca provinciale di Potenza, già di pertinenza della soppressa federazione fascista locale, descritte nell'unito elenco che forma parte integrante del presente decreto, sono cedute alla Biblioteca stessa con obbligo d'inalienabilità e di destinazione perenne a scopi culturali di interesse collettivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1949
Registro Presidenza n. 22, foglio n. 301. — FERRARI

(534)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1948.

Convalida dei provvedimenti adottati dalla sedicente repubblica sociale italiana circa il personale non di ruolo delle Amministrazioni militari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, concernente la proroga del termine per le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che i provvedimenti di conferma in servizio di personale non di ruolo comunque denominato (compresi i salariati) per i servizi dell'Amministrazione militare disposti sotto l'impero del sedicente governo di cui sopra furono in genere determinati da esigenze di servizio e non da motivi di carattere politico;

Considerato che dopo la liberazione dei territori occupati una parte del predetto personale non di ruolo, dopo opportuno esame dei precedenti politici, è stato dalle autorità legittime mantenuto in servizio, nei limiti consentiti dalle esigenze dell'Amministrazione;

Decreta:

Sono convalidati, alla data in cui furono effettivamente adottati, i provvedimenti disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti il rinnovo dei decreti di nomina o dei contratti di lavoro di personale non di ruolo comunque denominato (compresi i salariati) presso l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, purchè trattisi di personale che, già in servizio alla data dell'8 settembre 1943, dopo la liberazione dei territori occupati sia stato mantenuto in servizio dalle autorità legittime.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 settembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1949
Registro Esercito n. 3, foglio n. 221.

(536)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1949.

Inclusione del coniglio selvatico fra gli animali nocivi, nella zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sommariva Bosco (Cuneo).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1948, con il quale sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Sommariva Bosco (Cuneo) della estensione di ettari 312 circa;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Cuneo, tendente ad ottenere l'inclusione del coniglio selvatico fra gli animali nocivi, limitatamente ai fondi costituenti la suddetta zona di ripopolamento e cattura, al fine di poterne effettuare l'uccisione e la cattura, da parte degli agenti di vigilanza, ai sensi dell'art. 25 del succitato testo unico, per eliminare i gravi danni che tale animale arreca all'agricoltura;

Visto il parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo di interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Limitatamente al territorio costituente la zona di ripopolamento e cattura di Sommariva Bosco (Cuneo) di cui al decreto Ministeriale 17 giugno 1948, e per tutta la durata della zona medesima, il coniglio selvatico viene annoverato fra gli animali nocivi ai sensi dell'art. 4 del testo unico citato nelle premesse.

L'uccisione e la cattura del coniglio selvatico, in detta zona, sono consentite solo agli agenti di vigilanza ai sensi dell'art. 25 del precitato testo unico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1949

Il Ministro: SEGNI

(555)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1949.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Cremona all'istituzione e gestione di succursali dei Magazzini generali principali di Cremona-Centro.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento d'esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, nonchè la legge 12 maggio 1930, n. 685;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la continuazione dell'esercizio pei Magazzini generali del Consorzio agrario provinciale di Cremona;

Vista l'istanza per l'autorizzazione all'apertura di talune succursali, presentata dal predetto Consorzio;

Viste le deliberazioni 30 luglio e 26 novembre 1948, adottate al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona, nonchè la deliberazione 17 novembre 1948 del Comitato provinciale prezzi di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Cremona, è autorizzato ad istituire e gestire le seguenti succursali dei Magazzini generali principali di Cremona-Centro, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate:

Bonemerse-Malagnino (via provinciale per Casalmaggiore);
Casalbellotto (provinciale da Casalmaggiore);
Casalmaggiore (via Cavour n. 51);
Crema (rotabile per Milano);
Piadena (via di Circonvallazione);
Pozzaglio (statale per Brescia);
Soncino;
Soresina (via provinciale per Bergamo);
Torre Picenardi (via della Stazione).

Art. 2.

Ai depositi effettuati nelle succursali come sopra autorizzate si applicano le norme regolamentari vigenti pel Magazzino generale principale di Cremona-Centro, approvate col decreto Ministeriale 30 giugno 1927 di cui nelle premesse, e le condizioni tariffarie autorizzate con la citata deliberazione 17 novembre 1948 del Comitato provinciale prezzi di Cremona.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(539)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1949.

Attribuzione al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari, del servizio degli assegni stessi per i lavoratori dipendenti dalla Delegazione dell'Office national d'immigration di Francia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, concernente la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Ritenuta la opportunità di disporre l'applicazione degli assegni familiari ai dipendenti della Delegazione dell'Office national d'immigration di Francia;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1949 è attribuito al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari il servizio degli assegni stessi per i lavoratori dipendenti dalla Delegazione dell'Office national d'immigration di Francia.

Roma, addì 26 gennaio 1949

Il Ministro: FANFANI

(522)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1949.

Messa in liquidazione della Società anonima A. Durferrit Italiana, con sede in Milano e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Durferrit Italiana, con sede in Milano, via Solferino n. 7, e nominato sequestratario il dottor Vincenzo Orazi, che con decreto 11 novembre 1946 è stato sostituito col dott. Badaracco Giovanni Battista;

Ritenuto che la suindicata Società non è più in grado di adempiere le obbligazioni ed occorre quindi metterla in liquidazione;

Visto l'art. 8 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

La Società anonima Durferrit Italiana, con sede in Milano, via Solferino n. 7, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Badaracco Giovanni Battista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1949

(494) *Il Ministro*: PELLA

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1949.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, ente morale con sede in Jesi (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, approvato con decreto del Capo del Governo in data 11 luglio 1939, modificato con altro decreto del Capo del Governo in data 3 maggio 1942;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea straordinaria dei soci della Cassa predetta sotto le rispettive date del 30 novembre e del 29 dicembre 1948;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, ente morale con sede in Jesi (Ancona), allegato al presente decreto, composto di n. 61 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1949

(548) *Il Ministro*: PELLA

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1949.

Autorizzazione alla Banca cooperativa consorziale di Castelnuovo di Sotto, con sede in Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Castelnuovo di Sotto, Cadelbosco, Campegine, Gattatico e Poviglio (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Banca cooperativa consorziale di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca cooperativa consorziale di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) è autorizzata a compiere nel territorio dei seguenti Comuni della provincia di Reggio Emilia: Castelnuovo di Sotto, Cadelbosco, Campegine, Gattatico e Poviglio, operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1949

Il Ministro: PELLA

(542)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1949.

Sostituzione del presidente della Cassa di risparmio di Gorizia, ente morale con sede in Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 11 marzo 1948, con il quale il comm. rag. Italo Vismara è stato nominato presidente della Cassa di risparmio di Gorizia, ente morale con sede in Gorizia;

Considerato che il predetto comm. Vismara ha rassegnato le dimissioni e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. cav. Pirro Locatelli De Hagenauer è nominato presidente della Cassa di risparmio di Gorizia, ente morale con sede in Gorizia, con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1949

Il Ministro: PELLA

(544)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1949.

Autorizzazione alla Banca cooperativa popolare di Padova, con sede in Padova, a compiere operazioni di credito agrario d'esercizio nel territorio dei comuni di Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Mestrino, Montegrotto, Pontelongo, Villafranca, Campodarsego, Castelbaldo, Abano, Battaglia, Piazzola, Camposampiero, Cittadella, Conselve, Este, Monselice, Montagnana, Piombino Dese, Piove di Sacco e Padova (Padova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Banca cooperativa popolare di Padova, con sede in Padova;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca cooperativa popolare di Padova, con sede in Padova, è autorizzata a compiere nel territorio dei seguenti Comuni della provincia di Padova: Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Mestrino, Montegrotto, Pontelongo, Villafranca, Campodarsego, Castelbaldo, Abano, Battaglia, Piazzola, Camposampiero, Cittadella, Conselve, Este, Monselice, Montagnana, Piombino Dese, Piove di Sacco, Padova, operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1949

Il Ministro: PELLA

(541)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1949.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di San Paolo di Civitate, con sede in San Paolo di Civitate (Foggia), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Torremaggiore (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Banca popolare cooperativa di San Paolo di Civitate, con sede in San Paolo di Civitate (Foggia);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di San Paolo di Civitate, con sede in San Paolo di Civitate (Foggia), è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Torremaggiore (Foggia), operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1949

Il Ministro: PELLA

(545)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1949.

Autorizzazione alla Banca agricola mantovana, con sede in Mantova, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Nogara, Sanguinetto (Verona), Carpi, Mirandola, Novi, San Felice sul Panaro (Modena), Luzzara (Reggio Emilia), Castelmassa e Melara (Rovigo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Banca agricola mantovana, con sede in Mantova;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca agricola mantovana con sede in Mantova, è autorizzata a compiere nel territorio dei seguenti comuni: Nogara e Sanguinetto in provincia di Verona; Carpi, Mirandola, Novi, San Felice sul Panaro in provincia di Modena; Luzzara in provincia di Reggio Emilia; Castelmassa e Melara in provincia di Rovigo, operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1949

Il Ministro: PELLA

(546)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1949.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli, disegni e marchi che figureranno nella « XIII Mostra-Mercato nazionale dell'artigianato » di Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Ente autonomo « Mostra-Mercato nazionale dell'artigianato » di Firenze pervenuta in data 15 gennaio 1949;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi di impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Mostra-Mercato nazionale dell'artigianato », che si terrà in Firenze dal 14 maggio al 29 maggio 1949, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 3 febbraio 1949

Il Ministro: LOMBARDO

(556)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1949.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 2 giugno 1943, n. 1908, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1943, n. 142, e nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto n. 3 del 30 luglio 1943, col quale fu pubblicato lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Grosseto;

Ritenuto che non essendosi provveduto in tempo utile alle conseguenti altre incombenze intese a dare pubblicità al decreto stesso, occorre provvedere ad una nuova pubblicazione;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del quarto elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Grosseto;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Grosseto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 febbraio 1949

Il Ministro: TUPINI

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Acque sotterranee di scolo della Miniera Niccioleta	Torrente Carsia	Massa Marittima	Dallo sbocco fino alle sorgenti entro miniera.

Visto, *il Ministro*: TUPINI

(537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 152 del 4 febbraio 1949, riguardante i prezzi del granoturco di produzione nazionale 1948 e d'importazione e di alcune varietà speciali di grano.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 152 del 4 febbraio 1949, ha adottato le seguenti decisioni:

1. — Prezzi di cessione del contingente di granoturco di produzione 1948, soggetto ad obbligo di conferimento, e del granoturco d'importazione:

a) i prezzi di cessione franco molino del contingente di granoturco di produzione nazionale 1948 e della farina di granoturco da polenta, stabiliti con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 137 del 4 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 1948, rispettivamente in L. 5635 e L. 6900 al quintale, devono intendersi a tutto il 30 novembre 1948, esclusa l'imposta generale sull'entrata e la relativa addizionale straordinaria;

b) con decorrenza 1° dicembre 1948, per le consegne di granoturco franco magazzino ammasso, per merce nuda, base umidità 16 %, il prezzo viene fissato, per tutto il territorio nazionale, in L. 5150 al quintale, restando inteso che per il prodotto avente una umidità diversa da quella base saranno applicate le maggiorazioni o le detrazioni, riferite al prezzo di conferimento di L. 4500 al quintale, previste dalle apposite tabelle di valutazione pubblicate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1948;

c) a seguito di conguaglio tra il prezzo del granoturco nazionale e quello del granoturco estero, con decorrenza 7 febbraio 1949, il prezzo di cessione del granoturco, base umidità 16 %, viene unificato, per tutto il territorio nazionale, in L. 5000 al quintale, restando inteso che per il prodotto avente una umidità diversa da quella base saranno applicate le maggiorazioni o le detrazioni previste dalle sopraindicate tabelle di valutazione pubblicate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detto prezzo deve intendersi riferito alle seguenti condizioni di consegna:

per il granoturco di produzione nazionale 1948: per merce nuda resa franco uscita magazzini ammasso;

per il granoturco d'importazione: per merce resa franco banchina o magazzino del porto di arrivo, insaccata in tele del compratore, caricata su veicolo o vagone partenza.

I prezzi di cessione al consumo del granoturco, come pure quelli della farina da polenta e dei sottoprodotti della macinazione saranno determinati localmente dai rispettivi Comitati provinciali dei prezzi, i quali provvederanno a norma delle disposizioni vigenti, a darne comunicazione al Comitato interministeriale dei prezzi.

2. — Prezzi di cessione franco molino del grano « Plata », del grano pelato cileno e del grano decorticato australiano « Rycena ».

Sciogliendo le riserve contenute nella circolare n. 143 del 31 dicembre 1948, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1949, il Comitato interministeriale dei prezzi ha stabilito come appresso i prezzi di cessione franco molino, decorrenti dal 20 dicembre 1948, di alcune varietà speciali di grano per le provincie dell'Italia settentrionale (esclusa la provincia di Gorizia):

grano « Plata » (prezzo base riferito ai pesi specifici da 77,01 a 80,99)	L. 7.418,05 al quintale
grano pelato cileno	» 7.634,75 » »
grano decorticato australiano « Rycena »	» 8.034,95 » »

Per le provincie dell'Italia centro-meridionale e insulare e per la provincia di Gorizia, i prezzi delle predette varietà di grano saranno determinati localmente dai rispettivi Comitati provinciali dei prezzi.

(568)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione postale universale ed Atti annessi presso il Ministero francese degli affari esteri.

Addì 7 gennaio 1949 è stato effettuato in Parigi, presso il Ministero francese degli affari esteri, il deposito dello strumento di ratifica alla Convenzione postale universale ed Atti annessi conclusi a Parigi il 5 luglio 1947 e resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1948, n. 1587.

(525)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 10 febbraio 1949:

Cantelmo Giuseppino, notaio residente nel comune di San Giorgio del Sannio, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Apice, stesso distretto;

Restaino Paolo Emilio, notaio residente nel comune di Casoria, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli;

Zotta Domenicantonio, notaio residente nel comune di Pietragalla, distretto notarile di Potenza, è traslocato nel comune di Genzano di Lucania, stesso distretto.

(570)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decerto interministeriale in data 25 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1949, registro n. 2 Interno, foglio n. 342, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Isernia (Campobasso) di un mutuo di L. 2.164.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(574)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 16 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1949, registro n. 2 Interno, foglio n. 338, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Senigallia (Ancona) di un mutuo di L. 6.085.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(575)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Seravezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 6 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1949, registro n. 2 Interno, foglio n. 361, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Seravezza (Lucca) di un mutuo di L. 1.902.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(576)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Stazzena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 18 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1949, registro n. 2 Interno, foglio n. 362, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Stazzena (Lucca) di un mutuo di L. 738.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(577)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 15 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1949, registro n. 2 Interno, foglio n. 363, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Terracina (Latina) di un mutuo di L. 14.760.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(578)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di SS. Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 10 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1949, registro n. 2 Interno, foglio n. 364, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di SS. Cosma e Damiano (Latina) di un mutuo di L. 2.915.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(579)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Collegio sindacale e del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo, con sede in Bomarzo, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 gennaio 1949, è stato sciolto, ai sensi di legge, il Collegio sindacale e il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo, con sede in Bomarzo, ed è stato nominato commissario il geometra sig. Beniamino Lazzari.

(527)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia presso la Scuola normale superiore di Pisa

Ai sensi dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1948, n. 238, si comunica che presso la Scuola normale superiore di Pisa è vacante la cattedra di storia cui la Scuola stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande al direttore della Scuola predetta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(598)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del littorio

(1ª *pubblicazione*).

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che dalla ex federazione dei fasci di combattimento di Alessandria è stato denunziato in data 23 luglio 1943 e 26 ottobre 1943, lo smarrimento dei certificati provvisori del Prestito del littorio n. 8643 di L. 100, emesso dalla Banca d'Italia, sede di Alessandria, a favore del fascio femminile di San Giuliano Novo e n. 8191 di L. 5400 (del quale venne versata solo la prima rata in ragione del 35 % pari a L. 1890) emesso dalla stessa Banca a favore del partito nazionale fascista, sezione di Spinette Marengo.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, i certificati predetti, si provvederà, trattandosi di beni appartenenti ad enti ex fascisti, all'incameramento delle relative partite a favore dello Stato.

Roma, addì 2 febbraio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(553)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 36

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 febbraio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	142 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	143 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli del 15 febbraio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,05
Id. 3,50 % 1902	70,40
Id. 3 % lordo	52,85
Id. 5 % 1935	97,075
Redimibile 3,50 % 1934	70,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,425
Id. 5 % 1936	91,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,775
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,25
Id. 5 % convertiti 1951	99,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di febbraio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 15 febbraio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1a pubblicazione).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	187055	Società fra militari in congedo del mandamento di Sanfront (Cuneo)	5
Id.	187056	Come sopra	25 —
Cons. 3,50 % (1906)	439129	Come sopra	35 —
Id.	438130	Come sopra	7 —
Id.	459482	Come sopra	7 —
Id.	724060	Come sopra	10,50
Id.	672111	Società fra militari in congedo del mandamento di Sanfront con sede in Sanfront (Cuneo)	7 —
Id.	818314	Società militari in congedo di Sanfront	35 —
Id.	527345	Società fra militari in congedo di Sanfront	10,50
P. R. 3,50 % (1934)	45779	Società militari in congedo del mandamento di Sanfront (Cuneo)	3,50
Id.	45780	Come sopra	3,50
Id.	112441	Come sopra	7 —
Id.	146027	Come sopra	17,50
Id.	254830	Come sopra	35 —
Id.	344997	Come sopra	3,50
Id.	400985	Occelli Giacomo di Giovanni Battista, dom. a Sanfront (Cuneo) e Ferrato Giovanni e Maria di Giacomo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Revello (Cuneo), tutti quali eredi indivisi di Bessone Caterina fu Giuseppe	70 —
Cons. 3,50 % (1906)	634968 (nuda proprietà)	Rolle Giacomo fu Carlo, dom. a Torino, con usufrutto a Ferrero Maddalena fu Giuseppe ved. di Rolle Carlo, dom. a Torino	154 —
Id.	634971 (nuda proprietà)	Come sopra	24,50
Rendita 5 % (1935)	16873	De Cicco Vittoria di Baldassarre moglie di Mancini Angelo, dom. a Pomigliano d'Arco, vincolata per dote	2.500 —
P. R. 3,50 % (1934)	359160 (nuda proprietà)	Coradeschi Fernanda ed Elide di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Giorgini Elvira fu Pietro moglie di Coradeschi Giuseppe, dom. in Roma, con usufrutto a Giorgini Elvira fu Pietro moglie di Coradeschi Giuseppe, dom. in Roma	521,50
Rendita 5 % (1935)	160967	Allasina Bernardo fu Antonio, interdetto, sotto la tutela di Frontero Giuseppe fu Stefano, dom. a Venasca (Cuneo)	2.335 —
P. R. 3,50 % (1934)	325363	Gino Teresa di Pietro moglie di Graziano Carlo, dom. a Scurrolengo (Alessandria), vincolata per dote	350 —
Rendita 5 % (1935)	206941	Contabile del Portafoglio dello Stato	2.150.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 febbraio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(552)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di primo segretario contabile (gruppo B, grado 9°) nel ruolo del personale dell'Ufficio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale dell'Istituto stesso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, recante variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, fra il personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanità, un concorso per titoli ed esami per la nomina ad un posto di primo segretario contabile (gruppo *B*, grado 9°) nel ruolo dell'Ufficio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Art. 2.

A' termini dell'art. 25 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, possono partecipare al concorso coloro che abbiano prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto predetto da almeno otto anni e siano in possesso dei diploma di scuola media superiore.

Art. 3.

Le domande d'ammissione al concorso, redatte sulla prescritta carta da bollo, dirette all'Istituto superiore di sanità, e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere presentate all'Ufficio affari generali e del personale del detto Istituto entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni;

8) titolo di studio originale o in copia autenticata da notaio;

9) certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto superiore di sanità attestante il lodevole e specifico servizio prestato nell'Istituto stesso da non meno di otto anni;

10) ogni altro titolo che i candidati ritengano utile per dimostrare la loro attitudine e preparazione a ricoprire il posto cui aspirano.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti devono essere presentati entro lo stesso termine.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e una orale e si effettueranno sul seguente programma:

A) Prove scritte:

1) Organizzazione contabile di un Istituto di ricerca scientifica. Attribuzioni di un Istituto di ricerca scientifica statale. Gli Istituti italiani di alta cultura e loro compiti. Istituti statali che esercitano funzioni di controllo analitico.

2) Traduzione di un brano di lingua estera (inglese, tedesco, francese a scelta del candidato). Il candidato indicherà nella domanda la lingua scelta. E' consentito l'uso del vocabolario.

B) Prova orale:

1) Argomenti delle prove scritte escluse le lingue

2) Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

3) Organizzazione dei servizi amministrativi e contabili dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta a' termini degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811.

Ogni commissario dispone di dieci punti pei titoli e di dieci punti per ciascuna prova scritta e per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 35/50 nelle prove scritte o non meno di 30/50 in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 30/50.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nei titoli e in ciascuna prova.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 10.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1948

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1949
Registro Presidenza n. 22, foglio n. 393. — FERRARI

(528)

Concorso per titoli ed esami a due posti di traduttore (gruppo B, grado 9°) nel ruolo del personale della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale dell'Istituto stesso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, recante variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, fra il personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanità, un concorso per titoli ed esami pel conferimento di due posti di traduttore (gruppo *B*, grado 9°) nel ruolo della Biblioteca.

Art. 2.

A' termini dell'art. 25 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso del diploma di scuola media superiore ed abbiano prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto predetto ad almeno otto anni.

Art. 3.

Le domande d'ammissione al concorso, redatte sulla prescritta carta da bollo, dirette all'Istituto superiore di sanità, e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere presentate all'Ufficio affari generali e del personale del detto Istituto entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni;

8) titolo di studio originale o in copia autenticata da notaio;

9) certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto superiore di sanità attestante il lodevole e specifico servizio prestato nell'Istituto stesso da non meno di otto anni;

10) ogni altro titolo che i candidati ritengano utile per dimostrare la loro attitudine e preparazione a ricoprire il posto cui aspirano. Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti devono essere presentati entro lo stesso termine.

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nella traduzione in italiano di brani di carattere scientifico scritti in lingua tedesca e francese e in una terza lingua, scelta dal candidato, da precisarsi nella domanda.

La prova orale comprende:

1) Traduzione a vista in italiano dalle lingue oggetto delle prove scritte;

2) Argomenti di cultura generale;

3) Organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta a termini degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811.

Ogni Commissario dispone di dieci punti pei titoli e di dieci punti per ciascuna prova scritta e per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 35/50 nelle prove scritte e non meno di 30/50 in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 30/50.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nei titoli e in ciascuna prova.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 10.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1948

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1949
Registro Presidenza n. 22, foglio n. 398. — FERRARI

(529)

Concorso per titoli ed esami ad un posto di primo esperto (gruppo B, grado 9°) nel ruolo del personale comune ai vari laboratori ed uffici dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale dell'Istituto stesso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, recante variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, fra il personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanità, un concorso per titoli ed esami per la nomina ad un posto di primo esperto (gruppo *B*, grado 9°) nel ruolo del personale comune ai vari laboratori ed uffici.

Art. 2.

A' termini dell'art. 25 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, possono partecipare al concorso coloro che abbiano prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto predetto da almeno otto anni e siano in possesso del diploma di scuola media superiore.

Art. 3.

Le domande d'ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dirette all'Istituto superiore di sanità, e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere presentate all'Ufficio affari generali e del personale del detto Istituto entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni;

8) titolo di studio originale o in copia autenticata da notaio;

9) certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto superiore di sanità attestante il lodevole e specifico servizio prestato nell'Istituto stesso da non meno di otto anni;

10) ogni altro titolo che i candidati ritengano utile per dimostrare la loro attitudine e preparazione a ricoprire il posto cui aspirano.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre i detti cinque documenti i candidati che dimostrino di essere impiegati statali di ruolo.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti devono essere presentati entro lo stesso termine.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e grafiche e una prova orale e si effettueranno sul seguente programma:

A) Prove scritte e grafiche:

1) Relazione e compilazione di disegni per progetti riguardanti opere sanitarie (piante, sezioni, profili, prospettive, assonometrie, particolari costruttivi ed architettonici).

2) Disegno topografico: rappresentazione grafica di tracciati mediante planimetrie, sezioni, profili e relazione illustrativa.

3) Riproduzione e trascrizione in italiano di disegni quotati in lingua inglese ed in lingua francese.

B) Prova orale:

1) Argomenti delle prove scritte e grafiche con esclusione della lingua estera.

2) Storia dell'architettura con particolare riguardo allo sviluppo degli stili.

3) Nozioni elementari di matematica e fisica.

4) Nozioni generali sulle opere igieniche più importanti: acquedotti, fognature, piani regolatori, ospedali, macelli, cimiteri, ecc.

5) Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta a' termini degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811.

Ogni commissario dispone di dieci punti pei titoli e di dieci punti per ciascuna prova scritta e grafica e per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 35/50 nelle prove scritte e grafiche e non meno di 30/50 in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 30/50.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nei titoli e in ciascuna prova.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 10.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1949
Registro Presidenza n. 22, *foglio n.* 394. — FERRARI

(530)

Concorso per titoli ed esami ad un posto di specialista disegnatore (gruppo C, grado 10°) nel ruolo del personale comune ai vari laboratori ed uffici dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale dell'Istituto stesso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, recante variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta

Art. 1.

E' indetto, fra il personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanità, un concorso per titoli ed esami ad un posto di specialista disegnatore (gruppo C, grado 10°) nel ruolo del personale comune ai vari laboratori ed uffici dell'Istituto stesso.

Art. 2.

A' termini dell'art. 25 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, possono partecipare al concorso coloro che abbiano prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto predetto da almeno otto anni e siano in possesso di licenza di scuola media inferiore.

Art. 3.

Le domande d'ammissione al concorso, redatte sulla prescritta carta da bollo, dirette all'Istituto superiore di sanità, e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere presentate all'Ufficio affari generali e del personale del detto Istituto entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni;

8) titolo di studio originale o in copia autenticata da notaio;

9) certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto superiore di sanità attestante il lodevole e specifico servizio prestato nell'Istituto stesso da non meno di otto anni;

10) ogni altro titolo che i candidati ritengano utile per dimostrare la loro attitudine e preparazione a ricoprire il posto cui aspirano.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti devono essere presentati entro lo stesso termine.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, tre prove grafiche e una prova orale e si effettueranno sul seguente programma:

A) Prova scritta:

Componimento italiano su materia di cultura generale.

B) Prove grafiche:

a) riproduzione, mediante disegno a colori (acquarello), di un pezzo anatomico;

b) riproduzione, mediante disegno prospettico, di un apparecchio scientifico;

c) costruzione di un diagramma in base ad elementi forniti.

C) Prova orale:

Cultura generale tecnica, illustrazione delle prove grafiche, organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta a' termini degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811.

Ogni commissario dispone di dieci punti pei titoli e di dieci punti per ciascuna prova scritta, grafica e orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 35/50 nella prova scritta e in quelle grafiche e non meno di 30/50 in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 30/50.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nei titoli e in ciascuna prova.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 10.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1949
Registro Presidenza n. 22, *foglio n.* 396. — FERRARI

(531)

Concorso per titoli ed esami ad un posto di specialista operatore cinematografico (gruppo C, grado 10°) nel ruolo del personale comune ai vari laboratori ed uffici dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale dell'Istituto stesso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, recante variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, fra il personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanità, un concorso per titoli ed esami ad un posto di specialista operatore cinematografico (gruppo *C*, grado 10°) nel ruolo del personale comune ai vari laboratori ed uffici dell'Istituto stesso.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, coloro che abbiano prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto da almeno otto anni e siano in possesso di licenza di scuola media inferiore.

Art. 3.

Le domande d'ammissione al concorso, redatte sulla prescritta carta da bollo, dirette all'Istituto superiore di sanità, e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere presentate all'Ufficio affari generali e del personale del detto Istituto entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
Le domande dovranno contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su carta da bollo e debitamente legalizzati:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;
6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.
I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni;
8) titolo di studio originale o in copia autenticata da notaio;
9) certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto superiore di sanità attestante il lodevole e specifico servizio prestato nell'Istituto stesso da non meno di otto anni;
10) ogni altro titolo di servizi prestati o documento che gli aspiranti credono opportuno di presentare per dimostrare la loro capacità e pratica professionale.
Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti devono essere presentati entro lo stesso termine.

Art. 8.

L'esame consisterà in una prova scritta, tre prove pratiche e una prova orale e si effettuerà in base al seguente programma:
A) Prova scritta:
nozioni sulla fotografia comune e su quella scientifica (tricromia e fotografia con radiazioni ultraviolette e infrarosse). Tecnica cinematografica e sue applicazioni al lavoro scientifico.
B) Prove pratiche:
a) uso degli apparecchi fotografici a scopo scientifico;
b) uso dei proiettori cinematografici;
c) microfotografia.
C) Prova orale:
gli argomenti della prova scritta e delle prove pratiche; organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta a' termini degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811.
Ogni commissario dispone di dieci punti pei titoli e di dieci punti per ciascuna prova scritta, pratica e orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 35/50 nelle prove scritta e pratiche e non meno di 30/50 in ciascuna di esse.
La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 30/50.
La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nei titoli e in ciascuna prova.
La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 10.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1948

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1949
Registrato Presidenza n. 22, *foglio n.* 395. — FERRARI

(532)

Concorso per titoli ed esami a venti posti di aiutante (gruppo C, non superiore al grado 10°) nel ruolo del personale comune ai vari laboratori ed uffici dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale dell'Istituto stesso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, recante variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, fra il personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanità con mansioni d'ordine proprie del gruppo *C*, un concorso per titoli ed esami a venti posti di grado non superiore al 10° nel ruolo degli aiutanti (n. 13 lettera *d*) della tabella allegata al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811).

Art. 2.

A' termini dell'art. 25 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso di licenza di scuola media inferiore ed abbiano prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto da almeno otto anni, se aspiranti al grado 10°, e rispettivamente da almeno cinque e tre anni se aspiranti ai gradi 11° e 12°.

Art. 3.

Le domande d'ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dirette all'Istituto superiore di sanità, e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere presentate all'Ufficio affari generali e personale del detto Istituto entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni;

8) titolo di studio originale o in copia autenticata da notaio;

9) certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto superiore di sanità attestante il lodevole e specifico servizio prestato nell'Istituto stesso;

10) ogni altro titolo che i candidati ritengano utile per dimostrare la loro attitudine e preparazione a ricoprire il posto cui aspirano.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre i detti cinque documenti gli aspiranti che dimostrino di essere impiegati statali di ruolo.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti devono essere presentati entro lo stesso termine.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica di dattilografia e una prova orale e si svolgeranno secondo il seguente programma:

A) Prova scritta:

Componimento italiano su materia di cultura generale.

B) Prova pratica:

Scrittura a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo, sotto dettatura.

C) Prova orale:

Diritti e doveri degli impiegati. Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato con speciale riguardo all'Amministrazione sanitaria. Organizzazione e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta a' termini degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 811.

Ogni commissario dispone di dieci punti pei titoli e per ciascuna prova scritta, pratica e orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportata una media di almeno 35/50 nelle prove scritta e pratica e non meno di 30/50 in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 30/50.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nei titoli e in ciascuna prova.

La Commissione formerà tre distinte graduatorie dei candidati riusciti idonei, attenendosi all'ordine dei punti da ciascuno riportati nella votazione complessiva.

Nella prima graduatoria saranno compresi i candidati con almeno otto anni di servizio sino al numero massimo di otto; nella seconda graduatoria saranno compresi, in ordine di merito e sino al numero massimo di dieci, i candidati, con almeno otto anni di servizio, eventualmente eccedenti il numero di otto, e quelli con almeno cinque anni di servizio; nella terza graduatoria saranno compresi, in ordine di merito e sino a completare il numero dei venti posti messi a concorso, i candidati con almeno otto o cinque anni di servizio che non si siano potuti comprendere nella seconda graduatoria e quelli con almeno tre anni di servizio.

I candidati della prima graduatoria saranno designati per la nomina al grado 10° (aiutanti principali); quelli della seconda graduatoria saranno designati per la nomina al grado 11° (primi aiutanti) e quelli della terza graduatoria saranno designati per la nomina al grado 12° (aiutanti).

Art. 10.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1949
Registro Presidenza n. 22, foglio n. 397. — FERRARI

(533)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.